

C.P.E.

CONSORZIO PINEROLO ENERGIA

STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I – DELL’ISTITUZIONE DEL CONSORZIO

Capo I - Elementi essenziali

- Art. 1 (Fondamento)
- Art. 2 (Sede)
- Art. 3 (Durata)
- Art. 4 (Finalità)
- Art. 5 (Oggetto)

Capo II – Soggetti

- Art. 6 (Consorzianti)
- Art. 7 (Sostenitori)
- Art. 8 (Acquisto della qualità)
- Art. 9 (Diritti)
- Art. 10 (Obblighi)
- Art. 11 (Perdita della qualità)
- Art. 12 (Domicilio)

Capo III – Funzionamento

- Art. 13 (Gestione ordinaria)
- Art. 14 (Acquisti di energia elettrica e gas)
- Art. 15 (Altri acquisti)

Capo IV – Patrimonio e rapporti finanziari

- Art. 16 (Patrimonio)
- Art. 17 (Spese)
- Art. 18 (Esercizi, bilanci e utili)

TITOLO II – DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Capo I - Organi consortili

- Art. 19 (Individuazione)

Capo II - Assemblea

- Art. 20 (Diritto d’intervento e di voto)
- Art. 21 (Competenze)
- Art. 22 (Convocazione)
- Art. 23 (Funzionamento)

Capo III - Consiglio Direttivo

- Art. 24 (Composizione, nomina e durata)
- Art. 25 (Competenze)
- Art. 26 (Convocazione)
- Art. 27 (Funzionamento)

Capo IV – Ufficio di Presidenza

- Art. 28 (Composizione, competenze e funzionamento)

Capo V – Presidente del Consorzio

- Art. 29 (Competenze)

Capo VI – Norme comuni agli incarichi di cui ai precedenti Capi

- Art. 30 (Gratuità)

Capo VII – Organo di controllo

- Art. 31 (Nomina e competenze)

TITOLO III – DELLE DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 (Scioglimento e liquidazione)
- Art. 33 (Norma di rinvio)

**TITOLO I – DELL’ISTITUZIONE
DEL CONSORZIO**

Capo I - Elementi essenziali

Articolo 1 – Fondamento

1. È costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, il consorzio denominato “Consorzio Pinerolo Energia”.

Articolo 2 – Sede

1. Il Consorzio ha sede legale e operativa in Pinerolo (To), Via Vigone n. 42.
2. L’Ufficio di Presidenza ha facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3 – Durata

1. Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2040, salvo proroga o scioglimento anticipato.

Articolo 4 – Finalità

1. Il Consorzio non ha scopo di lucro.
2. Si propone di stimolare la maturazione tecnologica, organizzativa e manageriale delle imprese consorziate, di rafforzarne la competitività e di promuoverne la cooperazione.
3. Si prefigge in tal modo di favorire la creazione di un polo generatore di nuove idee e occasioni d’impresa, contribuendo al contempo al rilancio economico del territorio Pinerolese, anche attraverso la collaborazione con i Comuni, altri enti pubblici, soggetti privati.

Articolo 5 – Oggetto

1. Il Consorzio disciplina e svolge specifiche fasi delle attività delle imprese consorziate, attinenti agli oggetti nel seguito indicati.
2. Cura le attività di ricerca e sviluppo nel settore dell’innovazione tecnologica, segnatamente attraverso lo studio, la condivisione, lo scambio e il supporto all’applicazione di tecnologie utili ad accrescere l’efficienza produttiva delle imprese consorziate.
3. Adotta ogni iniziativa idonea a favorire il miglioramento nell’organizzazione d’impresa, il consolidamento della cultura manageriale, la valorizzazione delle risorse umane e del *welfare* aziendale, l’implementazione dei processi aziendali e dei cicli produttivi, lo sviluppo dell’efficienza energetica.
4. Favorisce la diffusione delle conoscenze e delle migliori pratiche in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché in materia di tutela dell’ambiente e qualità.
5. Supporta le imprese consorziate nella ricerca di investimenti, finanziamenti, contributi, nonché può affiancarle nel prevenire o affrontare situazioni di difficoltà o crisi aziendale, osservati i limiti di legge.
6. Coordina l’acquisto dell’elettricità, del gas e di altre forme o fonti di energia, necessarie alla copertura del fabbisogno delle imprese consorziate, inoltre può coordinare l’acquisto di ulteriori beni o servizi nell’interesse di tutte o parte delle imprese consorziate, individuando le migliori condizioni reperibili sul mercato.
7. Previo mandato conferito per iscritto dalle imprese consorziate interessate, può altresì sottoscrivere i contratti di acquisto indicati al comma che precede, anche sotto forma di accordi-quadro, osservata la disciplina contenuta nel mandato.
8. Favorisce le iniziative di cooperazione tra singole imprese consorziate finalizzate a creare sinergie tra loro e ad accrescerne la competitività sul mercato. Promuove e rende accessibili gli strumenti offerti a tal fine dall’ordinamento giuridico, ivi compresi i contratti di rete e le altre forme di collaborazione tra imprese, anche attuate mediante distacchi di personale o, comunque, volte alla creazione di uffici comuni di acquisto, magazzini comuni, reti comuni di acquisizione di ordini o di distribuzione, azioni pubblicitarie comuni. Le iniziative condotte sotto l’egida del Consorzio possono essere ammesse a fregiarsi del suo patrocinio o dei suoi segni distintivi, o altresì di quelli del Consorzio Capofila o di altri Consorziati o Sostenitori, dietro assenso di questi ultimi.

9. Il Consorzio può altresì prestare servizi comunque collegati alle attività costituenti l'oggetto consortile, ivi comprese la consulenza e l'assistenza tecnica. Può compiere tutti gli altri atti e le operazioni ritenuti utili al perseguimento delle finalità statutarie, nonché assumere partecipazioni in altri enti ritenute necessarie ai predetti fini.
10. A richiesta, può svolgere tutte o parte delle attività costituenti l'oggetto consortile nei confronti dei Sostenitori, osservate le leggi vigenti.
11. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dal Consorzio.

Capo II – Soggetti

Articolo 6 – Consorziati

1. Sono Consorziati il Capofila, i Fondatori e i Consorziati Ordinari.
2. Capofila è ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.; Fondatori sono gli altri Consorziati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; Ordinari sono i Consorziati che abbiano acquistato tale qualità per deliberazione dell'organo consortile competente.

Articolo 7 – Sostenitori

1. Sono Sostenitori gli enti pubblici anche territoriali e gli enti privati che, condividendo le finalità del Consorzio, acquistino tale qualità per deliberazione dell'organo consortile competente.

Articolo 8 – Acquisto della qualità

1. La qualità di Consorziato Ordinario può essere acquistata dalle imprese, in qualsiasi forma costituite; quella di Sostenitore dagli enti pubblici anche territoriali e dagli enti privati che condividano le finalità del Consorzio.
2. La domanda è presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza e deve recare i dati completi dell'istante, l'indicazione dell'oggetto sociale o d'impresa, o delle finalità istituzionali o statutarie dell'ente, nonché la dichiarazione di conoscere pienamente e di accettare le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti consortili.
3. L'ammissione di nuovi Consorziati Ordinari, o Sostenitori, deve essere approvata dall'Ufficio di Presidenza, il quale non è tenuto a esplicitare le motivazioni dell'eventuale diniego.
4. Ai nuovi Consorziati Ordinari è attribuita una quota consortile, verso il pagamento dell'importo stabilito nella deliberazione di ammissione, osservate le eventuali disposizioni dei regolamenti e gli altri atti degli organi consortili. La deliberazione fissa altresì il termine per il pagamento, al quale è subordinata l'ammissione.
5. I Sostenitori non sono titolari di quote consortili. L'Ufficio di Presidenza può subordinare l'ammissione al pagamento di un contributo, osservate le eventuali disposizioni dei regolamenti e gli altri atti degli organi consortili.
6. Il Consorziato Ordinario ha la facoltà di mutare la propria qualità in Sostenitore, così come il Sostenitore in Ordinario, con semplice istanza inviata all'Ufficio di Presidenza, il quale, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo, dà atto del mutamento di qualità.
7. La qualità di Consorziato o Sostenitore è intrasmissibile, anche per causa di successione a titolo universale o particolare.

Articolo 9 - Diritti

1. I Consorziati e i Sostenitori esercitano i diritti per essi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Ogni Consorziato in regola con il pagamento delle quote consortili ha il diritto di partecipare alle attività consortili in conformità al presente Statuto, ivi compresa la potestà d'intervento e di voto in sede di Assemblea.
3. I Sostenitori hanno la potestà d'intervento in Assemblea senza diritto di voto, nonché il diritto di partecipare alle iniziative organizzate dal Consorzio alle condizioni, nelle forme e nei termini stabiliti nei regolamenti o negli altri atti degli organi consortili.

Articolo 10 – Obblighi

1. I Consorziati e i Sostenitori hanno l'obbligo di attenersi all'atto costitutivo, al presente Statuto, ai regolamenti e agli altri atti degli organi consortili, ivi compreso l'obbligo di versare le quote, gli eventuali contributi consortili,

nonché i compensi o rimborsi dovuti al Capofila per l'attività di coordinamento dell'acquisto di energia elettrica, ai sensi del successivo Capo III del presente Titolo.

Articolo 11 – Perdita della qualità

1. La qualità di Consorziato o Sostenitore si perde per recesso, o esclusione dal Consorzio, nonché per le altre cause previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. Ogni Consorziato o Sostenitore ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Consorzio, dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza tramite lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
3. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.
4. Costituiscono cause di esclusione l'inadempimento agli obblighi di pagamento delle quote o contributi consortili o dei compensi o rimborsi dovuti al Capofila, o agli altri Consorziati cui siano demandate attività di coordinamento degli acquisti, decorso inutilmente il termine, non inferiore a trenta giorni, indicato nella diffida ad eseguire il pagamento, nonché ogni altra grave inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti e negli altri atti degli organi consortili.
5. L'esclusione è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un idoneo termine per controdedurre. Essa è comunicata all'escluso a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e ha effetto dalla data della ricezione.
6. La qualità di Consorziato si perde altresì per cessazione dell'attività d'impresa, con effetto dalla formale comunicazione o comunque dall'accertamento del predetto evento.
7. La cessazione della qualità di Consorziato o di Sostenitore è causa di decadenza dell'interessato, o dei suoi legali rappresentanti, dagli organi consortili.
8. Il Consorziato cessato non ha diritto alla restituzione della quota consortile. I contributi e i versamenti effettuati dal Consorziato o Sostenitore cessato restano acquisiti al patrimonio consortile. Resta fermo inoltre l'adempimento degli obblighi maturati dal Consorziato o Sostenitore cessato verso il Consorzio.
9. Il recesso del Capofila produce gli effetti di cui al successivo articolo 32.

Articolo 12 – Domicilio

1. Il domicilio dei Consorziati e dei Sostenitori, per i loro rapporti con il Consorzio, s'intende quello risultante dall'atto costitutivo, o dalla domanda di ammissione, salvo successiva comunicazione di variazione che è onere dell'interessato inviare al Consorzio con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Capo III – Funzionamento

Articolo 13 – Gestione ordinaria

1. Al Consorziato Capofila è demandata ogni attività amministrativa, commerciale e tecnica attinente alla gestione ordinaria del Consorzio, in esecuzione dei regolamenti, degli indirizzi e degli altri atti degli organi consortili.
2. Il Capofila ha la facoltà di delegare l'esecuzione delle predette attività ad altre società con le quali intrattenga rapporti di controllo, partecipazione, collegamento, anche per il tramite dei propri soci controllanti, in tutti i casi senza maggiori oneri per il Consorzio.

Articolo 14 – Acquisti di energia elettrica e gas

1. Al Consorziato Capofila sono demandate le attività di coordinamento dell'acquisto di energia elettrica e del gas, con facoltà di delega ai sensi del secondo comma dell'articolo che precede.
2. Ciascun Consorziato che si avvalga dell'attività di coordinamento dell'acquisto di energia elettrica è tenuto a riconoscere al Capofila - o per esso alla società delegataria - il compenso definito dall'Assemblea, rapportato al prezzo dell'energia acquistata o alla sua quantità. La deliberazione è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote consortili.
3. Il compenso di cui al comma che precede s'intende soddisfacente anche dei costi della gestione ordinaria del Consorzio disciplinati al precedente articolo 13. Per l'effetto, il Capofila non ha diritto di ricevere ulteriori somme dai Consorziati, né dai Sostenitori, a fronte della predetta gestione ordinaria.

Articolo 15 – Altri acquisti

1. Su proposta di uno o più dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi del presente Statuto, osservate le rispettive competenze, il Consiglio Direttivo può demandare le attività di coordinamento degli acquisti di beni o servizi, diversi dall'energia elettrica e dal gas, a singoli Consorziati che ne abbiano manifestato interesse.

Capo IV – Patrimonio e rapporti finanziari

Articolo 16 – Patrimonio

1. Il patrimonio consortile è costituito dalle quote consortili versate dal Capofila e dai Fondatori, come stabilite nell'atto costitutivo, nonché da quelle versate dai Consorziati Ordinari, come stabilite nella deliberazione di ammissione al Consorzio.
2. Altresì costituiscono patrimonio consortile i contributi dei Consorziati e dei Sostenitori, al pari di ogni altro valore, bene mobile, o immobile, che venga in proprietà del Consorzio a qualunque titolo.
3. Volontariamente, i Consorziati e i Sostenitori possono effettuare versamenti ulteriori, osservate le leggi vigenti.

Articolo 17 – Spese

1. Le spese per la gestione ordinaria del Consorzio sono disciplinate al precedente Capo III del presente Titolo.
2. Ogni iniziativa deliberata dagli organi consortili, diversa da quelle indicate al precedente Capo III e che preveda atti di spesa, deve trovare copertura finanziaria su base volontaria, in ragione della libera adesione dei Consorziati o Sostenitori, secondo le modalità stabilite nella deliberazione medesima.

Art. 18 – Esercizi, bilanci e utili

1. L'anno finanziario del Consorzio coincide con quello solare.
2. Il rendiconto dell'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, è depositata presso la sede consortile nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione dei Consorziati.
3. È fatto divieto al Consorzio di distribuire utili sotto qualsiasi forma.

TITOLO II – DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Capo I - Gli organi consortili

Articolo 19 - Individuazione

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consorzio, l'eventuale Organo di controllo.

Capo II – Assemblea

Articolo 20 – Diritto d'intervento e di voto

1. Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea i Consorziati che alla data della seduta siano in regola con il pagamento delle quote consortili, nonché i Sostenitori, questi ultimi senza diritto di voto, o in tutti i casi loro delegati per atto scritto.
2. Ogni Consorziato ha diritto a un voto per ogni quota consortile posseduta.

Articolo 21 – Competenze

1. L'Assemblea approva il rendiconto d'esercizio e la relazione sulla gestione presentate dal Consiglio Direttivo.
2. Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, osservate le disposizioni di cui al successivo articolo 24.
3. Delibera sull'eventuale costituzione dell'Organo di controllo monocratico, stabilendone i compiti, nominandone il componente e determinandone il compenso.
4. Determina il compenso del Consorziato Capofila per le attività indicate al precedente articolo 14, in conformità a quanto ivi stabilito.
5. Delibera sulle modificazioni al presente Statuto, sulla proroga o scioglimento del Consorzio, nonché sugli altri oggetti indicati dalle leggi, o dal presente Statuto, o che il Consiglio Direttivo sottoponga alla sua approvazione.

Articolo 22 – Convocazione

1. L'Assemblea è convocata, in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione del rendiconto e della relazione sulla gestione presentati dal Consiglio Direttivo; è altresì convocata, in sessione straordinaria, su iniziativa del Presidente del Consorzio, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un decimo dei Consorziati, o da non meno di due membri del Consiglio Direttivo, o da un membro dell'Ufficio di Presidenza, entro venti giorni dalla richiesta.
2. La convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente del Consorzio - che la presiede - ed è eseguita mediante avviso indicante l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione nella sede del Consorzio o altrove purché nell'ambito della Provincia di Torino. L'avviso è trasmesso, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello della seduta, ovvero cinque giorni in caso di urgenza, a tutti i Consorziati e Sostenitori, al domicilio come disciplinato al precedente articolo 12.
3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti i suoi componenti, siano intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo, nonché l'Organo di controllo, ove costituito, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23 – Funzionamento

1. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote consortili.
2. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni del presente Statuto, o la proroga o scioglimento del Consorzio, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote consortili; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta delle quote.
3. Sono fatte salve maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

Capo III – Consiglio Direttivo

Articolo 24 – Composizione, nomina e durata

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra cinque e nove, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, scelti anche tra soggetti diversi dai Consorziati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Al Consorziato Capofila è riservata la designazione di due membri del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente del Consorzio; agli altri Consorziati è riservata la designazione degli ulteriori membri.
3. Ove vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvedono alla sostituzione mediante cooptazione. I membri cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve essere convocata senza indugio ove i cooptati pervengano a costituire la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Competenze

1. Il Consiglio Direttivo adotta gli indirizzi di carattere generale relativi all'attività consortile, predisponde il rendiconto di esercizio e la relazione sulla gestione da presentare all'Assemblea, nomina tra i suoi membri il componente elettivo dell'Ufficio di Presidenza ai sensi del successivo articolo 28.
2. Approva, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, i regolamenti per l'attuazione del presente Statuto e per il miglior funzionamento del Consorzio.
3. Delibera circa l'istituzione di comitati scientifici e gruppi di lavoro e ne nomina i componenti, prevedendo le forme e i termini con i quali tali soggetti collegiali sono tenuti a riferire circa le attività espletate, fermo restando l'obbligo di una relazione almeno annuale.
4. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti gli ulteriori compiti e poteri di gestione ordinaria e straordinaria, comunque necessari ad attuare le finalità consortili, salvo quelli che la legge o il presente Statuto riservano ad altri organi del Consorzio.

Articolo 26 – Convocazione

1. Il Consiglio Direttivo è convocato a iniziativa del Presidente del Consorzio, o su richiesta motivata di un altro membro del Consiglio medesimo.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo spetta al Presidente - che lo presiede - ed è eseguita tramite avviso da inviarsi, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, o anche a mezzo posta elettronica non certificata con conferma di ricezione da parte del destinatario, almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta, ovvero ventiquattro ore in caso d'urgenza, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione sia dato atto nel relativo verbale, abbiano la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare tutta la documentazione a supporto delle proposte di deliberazione, nonché sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano sia il Presidente che il Segretario da questi designato, per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
4. In mancanza delle formalità suddette il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 27 – Funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

Capo IV – Ufficio di Presidenza

Art. 28 – Composizione, competenze e funzionamento

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da tre membri, due dei quali rivestono di diritto la carica, mentre il terzo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

2. Sono membri di diritto dell'Ufficio di Presidenza il Presidente del Consorzio e il secondo consigliere direttivo designato dal Consorzio Capofila. Per la nomina del terzo membro, il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
3. Spettano all'Ufficio di Presidenza l'ammissione e l'esclusione di Consorziati Ordinari o Sostenitori, determina gli eventuali contributi consortili, il conferimento di cariche o titoli onorari di carattere non operativo a soggetti che si siano distinti per meriti nel campo scientifico o manageriale, nonché gli altri compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.
4. L'Ufficio di Presidenza è convocato a iniziativa del Presidente del Consorzio, o su richiesta motivata di un altro membro dell'Ufficio medesimo.
5. Alle forme di convocazione e al funzionamento dell'Ufficio di Presidenza si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27.

Capo V - Presidente del Consorzio

Art. 29 – Competenze

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
2. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, l'Ufficio di Presidenza e cura l'esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi.
3. Adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo o dell'Ufficio di Presidenza, da sottoporre a ratifica nei successivi quindici giorni, nonché compie tutti gli altri atti attribuiti alla propria competenza dalle leggi e dal presente Statuto.

Capo VI - Norme comuni agli incarichi di cui ai precedenti Capi

Articolo 30 – Gratuità

1. Gli incarichi di membro del Consiglio Direttivo e di membro dell'Ufficio di Presidenza, ivi compresi quello di Presidente del Consorzio, sono svolti a titolo gratuito.

Capo VII - Organo di controllo

Art. 31 – Nomina e competenze

1. L'Assemblea può nominare un Organo di controllo monocratico, composto da persona dotata dei necessari requisiti di professionalità, che svolge i compiti ad esso demandati dalla deliberazione istitutiva.

TITOLO III – DELLE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste al precedente articolo 23.
2. Costituisce causa di scioglimento del Consorzio il recesso o il venir meno del Consorziato Capofila, qualora non sostituito entro tre mesi.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge.
4. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina i liquidatori, definisce i loro poteri e il loro compenso, nonché la procedura di liquidazione, osservate le disposizioni di legge.

Articolo 33 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti norme di legge.